

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2020



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Ordinary Assist

Normativa

- 4 | Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) – dal 2021 cambiano le modalità di versamento
- 4 | Sospensione di mutui e proroghe di prestiti garantiti dal Fondo centrale di garanzia: fissate le modalità operative

Prassi

- 5 | Detrazioni interventi ristrutturazione - cooperativa a proprietà indivisa
- 5 | Detrazione acquisto case antisismiche e finanziamenti agevolati
- 5 | Installazione colonnina di ricarica del veicolo elettrico - Aliquota IVA
- 5 | Gestione aree di sosta accessorie allo svolgimento di operazioni doganali – trattamento IVA
- 5 | Fatturazione in acconto - nota di variazione IVA
- 5 | Collocamento sul mercato di titoli di accesso nominativi e non nominativi per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche
- 6 | Canone relativo ad un'attività effettuata in project financing – trattamento IVA
- 6 | Cessione a termine di valute - Contratti Deliverable FX Forward
- 6 | Cessione del contratto di leasing nell'ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo - regime fiscale
- 6 | Fruizione dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto di DPI
- 7 | Crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto di DPI
- 7 | Attività del fisico medico – niente esenzione IVA
- 7 | Detrazioni d'imposta per figli a carico - soggetto fiscalmente non residente
- 7 | Imposta successione – convenzione Italia-Francia
- 8 | Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2019
- 8 | Imposta di registro, ipotecaria e catastale per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare
- 8 | Erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici – chiarimenti
- 8 | Compensi dei giudici di pace – trattamento fiscale
- 8 | Asseverazione non contestuale al titolo abilitativo
- 9 | Credito d'imposta vacanze - chiarimenti
- 9 | Rinegoziazione del canone di locazione - modello RLI
- 9 | Trasferimento a titolo oneroso del diritto di superficie e della proprietà superficaria su immobili strumentali
- 10 | Cessione dei crediti d'imposta per fronteggiare l'emergenza da COVID-19
- 10 | Maggiorazione Irap e addizionale Irpef in Calabria e in Molise – istruzioni
- 10 | Locazione commerciale - opzione per il regime fiscale della c.d. cedolare secca – chiarimenti
- 10 | Cambio valute mese di giugno 2020

Ordinary Assist

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

11 | Codici tributo

L'Agenzia delle entrate informa

12 | Archivi, elenchi e altre utilità
Software

Dottrina

13	Fondazione nazionale commercialisti	✓ Misure di prevenzione patrimoniali non ablativo
	Consiglio nazionale del notariato	✓ Imposta di successione - mancata coincidenza tra bene di proprietà del de cuius e bene oggetto dell'attribuzione al beneficiario
	Assonime	✓ Deducibilità degli interessi passivi dei soggetti Ires

Ordinary Assist

NORMATIVA	
Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) – dal 2021 cambiano le modalità di versamento Il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni al prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ed è dovuto dagli stessi soggetti che sono tenuti al pagamento della TARI. Il TEFA è riscosso unitamente alla TARI e alla tariffa avente natura corrispettiva di cui all'art. 1, co. 668 della legge n. 147/2013. Con il decreto in esame il MEF ha stabilito le modalità di riversamento del tributo alle Province e alle Città metropolitane da parte dei Comuni per il 2020. È stato, inoltre, previsto, per le annualità 2021 e successive, che il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti direttamente alle province e alle città metropolitane secondo gli importi indicati dai comuni nel bollettino di conto corrente postale o negli altri strumenti di pagamento, secondo le specifiche tecniche che saranno rese disponibili con successivo decreto da emanarsi entro e non oltre il 31/7/20.	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 1/7/20 (G.U. n.171 del 9/7/20)</i>
Sospensione di mutui e proroghe di prestiti garantiti dal Fondo centrale di garanzia: fissate le modalità operative Sono state individuate le modalità operative delle disposizioni di cui all'art. 56 del D.L. n. 18/2020 che prevedono la possibilità per le microimprese, le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6/5/03 che hanno sede in Italia di avvalersi delle seguenti misure di sostegno finanziario: a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 29/2/20 o, se successivi, a quella del 17/3/20, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30/9/20; b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30/9/20 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30/9/20 alle medesime condizioni; c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30/9/20 è sospeso sino al 30/9/20 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.	<i>Ministero dello sviluppo economico, decreto 9/7/20 (in corso di pubblicazione in G.U.)</i>
Su richiesta del finanziatore le suddette operazioni sono ammesse alla garanzia di una sezione speciale del Fondo centrale di garanzie delle PMI di cui all'art. 2, co. 100, lett. a), della legge n. 662/1996. La garanzia, che ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito e senza valutazione del merito di credito del beneficiario finale, è concessa nella misura del 33%: a) sulla differenza tra l'importo accordato originario e l'importo utilizzato al 17/3/20 (operazioni finanziarie che hanno beneficiato della Misura A); b) sull'importo dei prestiti non rateali la cui scadenza è stata prorogata (operazioni finanziarie che hanno beneficiato della Misura B); c) sull'importo delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione (operazioni finanziarie che hanno beneficiato della Misura C).	

Ordinary Assist

PRASSI	
Detrazioni interventi ristrutturazione - cooperativa a proprietà indivisa Il soggetto persona fisica che non ha ancora acquisito lo status di socio della cooperativa, purché vi sia già stato il gradimento dell'organo amministrativo e sia stato immesso nella detenzione dell'immobile, può essere titolare delle detrazioni relative alle spese di recupero del patrimonio edilizio da lui sostenute, in qualità di detentore dell'immobile.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 215 del 14/7/20</i>
Detrazione acquisto case antisismiche e finanziamenti agevolati La detrazione per l'acquisto di case antisismiche ubicate in zone classificate a rischio sismico 2 e 3, vendute da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, può essere fruita anche dai soggetti titolari di reddito d'impresa. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 213 del 2020. I soggetti aventi i requisiti per la concessione di finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata dei territori danneggiati dagli eventi sismici del 2016 possono fruire delle detrazioni fiscali solo per le eventuali spese eccedenti il contributo concesso ai sensi delle ordinanze commissariali.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 213 del 14/7/20</i>
Installazione colonnina di ricarica del veicolo elettrico - aliquota IVA Per le colonnine di ricarica del veicolo elettrico fornite e installate unitamente all'impianto fotovoltaico, in modo da costituire un tutt'uno, si applicherà l'aliquota IVA del 10%, prevista per gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica. Invece, se la colonnina è installata autonomamente rispetto all'impianto fotovoltaico, è applicabile l'aliquota IVA ordinaria, ferma restando l'eventuale detrazione ai fini delle imposte dirette.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 218 del 14/7/20</i>
Gestione aree di sosta accessorie allo svolgimento di operazioni doganali – trattamento IVA Il servizio di sosta può essere considerato un'operazione accessoria rispetto al servizio relativo all'operazione doganale effettuata in qualità di spedizioniere se l'ingresso e la sosta dell'automezzo nell'area sono operazioni necessarie e indispensabili per rendere possibile l'espletamento delle dovute formalità doganali. Pertanto, tenuto conto della non imponibilità IVA dei servizi resi dagli spedizionieri doganali a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per lo svolgimento delle operazioni doganali, anche il servizio accessorio di sosta sarà non imponibile ai fini IVA.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 217 del 14/7/20</i>
Fatturazione in acconto - nota di variazione IVA Se, in caso di fatturazione di un acconto non è possibile ripartire le somme incassate tra le diverse prestazioni da realizzare, soggette ad aliquote diverse, e viene assoggettato all'aliquota ordinaria vigente non c'è errore (che, comunque, avrebbe potuto essere corretto al più tardi entro un anno).	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 216 del 14/7/20</i>
Collocamento sul mercato di titoli di accesso nominativi e non nominativi per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche La disciplina delle prestazioni di attività di spettacolo e quelle ad esse accessorie è contenuta nell'art. 74-quater del D.P.R. n. 633/1972, che deroga alla normativa ordinaria in materia di IVA per quanto riguarda il momento impositivo e le modalità di certificazione dei relativi corrispettivi. In caso di vendita di biglietti non nominativi, per manifestazioni successivamente spostate in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori, il contribuente è tenuto a comunicare agli acquirenti l'effettivo cambio del luogo di svolgimento dell'evento,	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 212 del 13/7/20</i>

Ordinary Assist

affinché questi provvedano a richiedere l'annullamento del titolo emesso, con l'indicazione della causale, e l'emissione di un nuovo titolo nominativo alle stesse condizioni di quello originario annullato.	
Canone relativo ad un'attività effettuata in project financing – trattamento IVA Al fine di accertare se un contributo costituisca corrispettivo per prestazioni di servizi, ovvero si configuri come mera elargizione di somme di denaro per il perseguimento di obiettivi di carattere generale, occorre fare riferimento al concreto assetto degli interessi perseguiti dai soggetti che intervengono nella fattispecie. Tali conclusioni risultano applicabili anche nel vigente quadro normativo in materia di contratti pubblici e, in particolare, con riferimento alla fattispecie del partenariato pubblico privato di cui la finanza di progetto rappresenta una tipologia di contratto qualificato per legge "a titolo oneroso". In tema di project financing, il contributo assume natura onerosa e configura un'operazione rilevante agli effetti dell'IVA quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto. L'esclusione dal campo d'applicazione dell'IVA si configura ogni qual volta il soggetto che riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere alcunché in controprestazione.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 211 del 13/7/20</i>
Cessione a termine di valute - Contratti Deliverable FX Forward Nella cessione a termine di valute estere, la plusvalenza/minusvalenza imponibile derivante dalla cessione a termine di valuta non coincide con la plusvalenza/minusvalenza effettivamente realizzata tramite l'operazione, ottenibile mediante il raffronto del prezzo di vendita con il costo di acquisto della valuta sostenuto, bensì con una plusvalenza meramente "virtuale". La base imponibile della plusvalenza derivante dalla cessione a termine di valuta non viene determinata assumendo come costo di acquisto il costo effettivamente sostenuto per l'acquisto della valuta ceduta a termine, bensì sulla base del tasso di cambio a pronti, di un tasso cioè, puramente virtuale, alla data della stipula del contratto.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 210 del 13/7/20</i>
Cessione del contratto di leasing nell'ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo - regime fiscale In tema di determinazione del reddito di lavoro autonomo, il corrispettivo derivante dalla cessione di un contratto di leasing relativo ad un immobile utilizzato per l'esercizio dell'attività professionale, si configura come cessione di "elementi immateriali", attratta a tassazione ai sensi del co. 1-quater dell'art. 54 del TUIR. In tal caso, l'importo percepito a fronte del contratto rappresenta il corrispettivo dovuto dal cessionario per subentrare nei diritti e negli obblighi (quali elementi immateriali) derivanti dal contratto esistente.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 209 del 13/7/20</i>
Fruizione dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto di DPI L'art. 120 del D.L. n. 34/2020 riconosce a determinati soggetti un credito d'imposta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, nella misura e alle condizioni indicate dal medesimo art. 120. Inoltre, l'art. 125 del decreto-legge citato riconosce un credito d'imposta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione. Pertanto, il provvedimento definisce: • i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta di cui agli artt. 120 e 125 del D.L. n. 34/2020; • le modalità con le quali i beneficiari dei crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 122 del	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 259854 del 10/7/20</i>

Ordinary Assist

D.L. n. 34/2020, comunicano all'Agenzia delle entrate, in luogo dell'utilizzo diretto del credito d'imposta, l'opzione per la cessione dei crediti stessi, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. In particolare, per il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, è stato previsto che la comunicazione delle spese ammissibili possa essere effettuata dal 20/7/20 al 30/11/21 e che, come stabilito dal legislatore, il relativo credito d'imposta possa comunque essere utilizzato dall'1/1 al 31/12/21. In questo modo, oltre a rendere coerente la scadenza di presentazione della comunicazione con il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui dovrà essere indicato il credito fruibile, i beneficiari avranno a disposizione un lasso di tempo molto ampio per effettuare la comunicazione propedeutica all'utilizzo del credito, fermo restando che la fruizione dovrà avvenire entro il 31/12/21. Invece, per il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all'art. 125 del D.L. n. 34/2020, è stato previsto che la comunicazione delle spese ammissibili possa essere effettuata dal 20/7 al 7/9/20. Tenuto conto dell'esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa (stanziamento 200 milioni di euro), dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, l'Agenzia determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. Infine, è stato stabilito che le eventuali cessioni dei crediti avverranno con l'apposita piattaforma già disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.	
Crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto di DPI- chiarimenti Forniti chiarimenti sui crediti d'imposta introdotti dal D.L. Rilancio (n. 34 del 2020) per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro. La circolare precisa che tra i possibili beneficiari rientrano gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. Inclusi anche i forfetari, gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d'impresa, nonché le associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore possono fruire dei crediti. È applicabile il beneficio anche se i soggetti non esercitano, in via prevalente o esclusiva, un'attività d'impresa. Nel caso in cui le attività di sanificazione non siano effettuate da operatori professionisti, risultano ammissibili anche le spese di sanificazione degli ambienti collegate alle attività svolte in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori.	<i>Agenzia delle entrate, circolare n. 20 del 10/7/20</i>
Attività del fisico medico – niente esenzione IVA Alle prestazioni rese dai fisici medici non si può applicare l'esenzione IVA prevista per le prestazioni sanitarie dei medici dal D.P.R. n. 633/197e in quanto manca il presupposto soggettivo ai fini dell'esenzione, poiché tali prestazioni professionali sono rese da soggetti non sottoposti a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie né individuati dal decreto interministeriale del 17/5/02.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 208 del 9/7/20</i>
Detrazioni d'imposta per figli a carico - soggetto fiscalmente non residente Un soggetto non residente accede a deduzioni e detrazioni analoghe a quelle spettanti ai contribuenti residenti in Italia, incluse le detrazioni per carichi di famiglia, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto in Italia sia pari almeno al 75% del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il medesimo soggetto non goda di agevolazioni	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 207 del 9/7/20</i>

Ordinary Assist

fiscali analoghe nello Stato di residenza e se residente in uno Stato con il quale è assicurato un adeguato scambio di informazioni.	
Imposta successione – convenzione Italia-Francia Fra l'Italia e la Francia vige una Convenzione internazionale per evitare le doppie imposizioni sulle successioni e sulle donazioni e per prevenire l'evasione e le frodi fiscali. In base alla Convenzione, i beni immobili che fanno parte di una successione o di una donazione di una persona domiciliata in uno Stato e sono situati nell'altro Stato sono imponibili in questo altro Stato.	Agenzia delle entrate, risposta n. 206 del 9/7/20
Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2019 Pubblicata la circolare con i chiarimenti finalizzati alla corretta compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, con specifiche indicazioni riguardo alle deduzioni dal reddito, alle detrazioni d'imposta, ai crediti d'imposta e all'apposizione del visto di conformità. Di seguito alcuni dei chiarimenti. Detrazione pari al 50% delle spese sostenute per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta "pace contributiva") - la circolare richiama l'esempio del contribuente che ha scelto la rateazione dell'onere in 120 rate mensili (10 anni): per il primo anno (anno n) la detrazione sarà pari al 50% della somma effettivamente versata nell'anno n e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+1, n+2, n+3, n+4) in cinque quote di pari importo. La modalità di calcolo dovrà essere seguita anche nelle annualità successive, per tutta la durata del piano di rateazione. Nel settore privato, il datore di lavoro dell'assicurato può sostenere l'onere per il riscatto, mediante la destinazione, a tal fine, dei premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. Spese di istruzione non universitaria - l'importo massimo della detrazione è stato portato, per l'anno 2019, a 800 euro.	Agenzia delle entrate, circolare n. 19 dell'8/7/20
Imposta di registro, ipotecaria e catastale per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare Forniti alcuni chiarimenti in merito all'agevolazione prevista a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, consistente nell'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati (D.L. n. 34/2019). L'agevolazione può essere concessa anche nel caso in cui l'impresa di ristrutturazione acquisti un fabbricato non «per intero» (come richiesto dalla normativa), ma «quasi per intero» (escludendo, nel caso esaminato, due locali del fabbricato). Sono esclusi i fondi immobiliari in quanto non sono qualificabili come imprese di costruzione e ristrutturazione.	Agenzia delle entrate, risposte n. 203 e n. 204 del 7/7/20
Erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici - chiarimenti Le erogazioni liberali effettuate nei confronti di sezioni territoriali di partiti politici nazionali consentono di accedere alla detrazione a condizione che il partito politico nazionale sia iscritto al registro nazionale e che il versamento di tali detrazioni avvenga tramite banca o posta ovvero tramite altri sistemi di pagamento previsti dal D.Lgs. n. 241/1997, o secondo ulteriori modalità tali da garantire la tracciabilità e l'identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.	Agenzia delle entrate, risposta n. 201 del 6/7/20
Compensi dei giudici di pace – trattamento fiscale L'art. 26 del D.Lgs. n. 116/2017 ha disciplinato il trattamento fiscale, ai fini Irpef, dei compensi da corrispondere ai giudici di pace, modificando gli art. 50, co. 1, lettera f), e	Agenzia delle entrate, risposta n. 202 del 6/7/20

Ordinary Assist

53, co. 2, Tuir, espungendo le indennità corrisposte ai giudici di pace dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e qualificandole, insieme a quelle corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, come redditi di lavoro autonomo. Le somme percepite per l'attività di giudice di pace, in servizio alla data del 15/8/17, sono soggette al regime transitorio previsto dal D.lgs. n. 116/2017 e, di conseguenza, devono essere considerate redditi assimilati a quello di lavoro dipendente fino al quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ossia 15/8/21, anche se le prestazioni sono rese da un soggetto che esercita un'arte o professione.	
Asseverazione non contestuale al titolo abilitativo Il conseguimento dei benefici fiscali di cui all'art. 16, co. 1-septies, del D.L. n. 63/2013 (c.d. sisma bonus) spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l'1/1/17 ma prima dell'1/5/19, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l'asseverazione di cui all'art. 3 del D.M. n. 58 del 2017 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. Tuttavia, l'asseverazione deve essere presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 38 del 3/7/20 e Agenzia delle entrate, risposta n. 214 del 14/7/20</i>
Credito d'imposta vacanze - chiarimenti Fornite le indicazioni per l'utilizzo del Bonus vacanze previsto dal decreto Rilancio (D.L. n. 34 del 2020) e sulle modalità da seguire per beneficiarne. Le strutture che erogano i servizi che danno diritto al bonus vacanze - le strutture esercitano le attività ricomprese nella sezione 55 di cui ai codici ATECO e, a titolo indicativo, sono: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande), villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna - inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande, colonie marine e montane, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole, chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze, cottage senza servizi di pulizia. Sono inclusi tra tali soggetti anche coloro che svolgono un'attività alberghiera o agrituristica cd. stagionale. Non sono inclusi coloro che svolgono un'attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente.	<i>Agenzia delle entrate, circolare n.18 del 3/7/20</i>
Servizi balneari se indicati in fattura da un unico fornitore – il credito d'imposta non può essere utilizzato sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori come per esempio i servizi balneari indicati nella stessa fattura dall'unico fornitore (ad esempio, nel caso di un soggiorno presso una struttura alberghiera con fattura emessa da un primo fornitore, è possibile includere ai fini del credito d'imposta vacanze i costi per la fruizione dei servizi balneari da parte di un secondo fornitore se gli stessi sono indicati nell'unica fattura emessa dal primo fornitore). Pagamenti tramite agenzie di viaggio e tour operator - il pagamento del soggiorno può essere effettuato anche se effettuato con l'intermediazione di agenzie di viaggio o tour operator.	
Rinegoziazione del canone di locazione - modello RLI La nuova versione del Modello RLI disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, per fronteggiare la crescente richiesta di comunicazioni delle rinegoziazioni dei canoni di locazione, consente la possibilità di effettuare tale adempimento tramite il modello RLI da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia. L'accordo di rinegoziazione del canone in aumento, nel caso in cui dia luogo a un'ulteriore liquidazione dell'imposta per il contratto di locazione già registrato, va comunicato all'Agenzia entro 20 giorni.	<i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 3/7/20</i>

Ordinary Assist

Il periodo transitorio – Per agevolare i contribuenti e gli operatori nel cambiamento delle procedure, assicurando il corretto e tempestivo assolvimento degli adempimenti tributari, è stato previsto un periodo transitorio, fino al 31/8, durante il quale gli utenti possono scegliere se comunicare la rinegoziazione del canone con il modello RLI ovvero tramite il modello 69. Dall'1/9/20, invece, per comunicare la rinegoziazione del canone dovrà essere utilizzato esclusivamente il modello RLI.	
Trasferimento a titolo oneroso del diritto di superficie e della proprietà superficaria su immobili strumentali Le cessioni di fabbricati strumentali per natura imponibili sono solo quelle poste in essere dall'impresa che li ha costruiti o recuperati entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori. In tutti gli altri casi, le cessioni di immobili strumentali sono esenti da IVA, fermo restando il diritto del soggetto cedente di optare per l'imponibilità nell'atto di cessione.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 200 del 3/7/20</i>
Cessione dei crediti d'imposta per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 I decreti-legge 17 marzo 2020, n. 18 e 19 maggio 2020, n. 34, tra l'altro, riconoscono alcuni crediti d'imposta di natura agevolativa allo scopo di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, tra cui quelli per: a) botteghe e negozi; b) canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda. Il provvedimento definisce le modalità con le quali la cessione dei crediti di cui alle lettere a) e b) è comunicata all'Agenzia delle entrate e i cessionari utilizzano i crediti ceduti. Approvato il modello che i beneficiari del credito d'imposta dovranno utilizzare per comunicare, a partire dal prossimo 13/7 e fino al 31/12/21, l'opzione della cessione del credito.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 250739 dell'1/7/20</i>
Maggiorazione Irap e addizionale Irpef in Calabria e in Molise – istruzioni Nell'esercizio 2019 la Regione Calabria e la Regione Molise non hanno raggiunto gli obiettivi previsti nei rispettivi piani di rientro dai deficit sanitari e, quindi, per l'anno d'imposta 2020, in queste Regioni si sono realizzate le condizioni per l'applicazione automatica delle maggiorazioni dell'aliquota Irap nella misura di 0,15 punti percentuali e dell'addizionale regionale all'Irpef nella misura di 0,30 punti percentuali.	<i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa dell'1/7/20</i>
La maggiorazione delle aliquote dell'addizionale regionale Irpef - Per quanto riguarda l'incremento di 0,30 punti percentuali dell'addizionale regionale Irpef, per l'anno d'imposta 2020, previsto per le Regioni Calabria e Molise, produce effetti nell'anno 2021. Tuttavia, in relazione ai lavoratori dipendenti che cessano il rapporto di lavoro in corso d'anno, i datori di lavoro trattengono, in sede di conguaglio, l'importo dell'addizionale regionale 2020 applicando l'aliquota maggiorata, e quello delle rate residue dell'addizionale regionale 2019, alle quali si applica la previgente aliquota.	
Locazione commerciale - opzione per il regime fiscale della c.d. cedolare secca - chiarimenti L'opzione per il regime facoltativo della cedolare secca deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione ed esplica effetti per l'intera durata del contratto, salvo revoca. Qualora non sia stata esercitata l'opzione in sede di registrazione del contratto, è possibile accedere al regime della cedolare secca per le annualità successive, esercitando l'opzione entro il termine previsto per il versamento dell'imposta di registro dovuta annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 198 dell'1/7/20</i>
Cambio valute mese di giugno 2020 Accertate, per il mese di giugno 2020, agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 259418 del 10/7/2020</i>

10

Ordinary Assist

contro Euro nell'ambito del SEBCA.		
NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI		
CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI		
CODICI TRIBUTO		
Codici tributo per l'utilizzo in compensazione tramite modello F24, da parte del cessionario ai sensi dell'art. 122 del D.L. 19/5/20, n. 34, del credito d'imposta di cui all'art. 65 del decreto-legge 17/3/20, n. 18 e del credito d'imposta di cui all'art. 28 del decreto-legge 1/5/20, n. 34	• "6930" denominato "Botteghe e negozi - Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario - art. 122 del D.L. n. 34 del 2020"; • "6931" denominato "Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda - utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario - art. 122 del D.L. n. 34 del 2020".	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 39 del 13/7/20</i>

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA

Archivi, elenchi e altre utilità

Disponibili i seguenti aggiornamenti:

- tabelle codici tributo e altri codici per il modello F24 e archivi del software di controllo.

Software

Disponibili i seguenti aggiornamenti:

- software di compilazione comunicazione per la ricezione dei dati relativi ai modelli 730-4 (versione 2.0.1);
- software di controllo comunicazione per la ricezione dei dati relativi ai modelli 730-4 (versione 2.0.1);
- software di compilazione modello 770/2020 (versione 1.0.1);
- software di controllo modello 770/2020 (versione 1.0.1);
- software di compilazione CIM17 - Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, Sisma centro Italia e Zone Economiche Speciali (ZES) (versione 2.0.7);
- software di controllo del modello RLI - Registrazione contratti di locazione aggiornamento (versione 3.0.5);
- software di compilazione del modello RLI - Registrazione contratti di locazione (versione 3.0.5);
- software di controllo dichiarazione Irap 2020 (versione 1.0.2).

*Agenzia delle
entrate, sul sito
internet
Dal 1/7 al 15/7*

Ordinary Assist

DOTTRINA	
Misure di prevenzione patrimoniali non ablativo: Fondazione nazionale commercialisti Pubblicato un documento in cui i commercialisti esaminano le misure di prevenzione patrimoniali non ablativo dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende (art. 34 CAM) e del controllo giudiziario (art. 34-bis CAM), che si affiancano alla confisca nella materia del contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso ed economico. Con il documento i commercialisti intendono fornire un supporto pratico agli operatori del settore descrivendo finalità e criticità degli istituti in esame e offrendo una serie di orientamenti interpretativi volti a superare le difficoltà applicative.	<u>FNC, documento del 1/7/20</u>
Imposta di successione - mancata coincidenza tra bene di proprietà del de cuius e bene oggetto dell'attribuzione al beneficiario: Consiglio nazionale del notariato Pubblicato uno studio in cui i notai hanno analizzato, sotto il profilo fiscale delle modalità di assolvimento del tributo successorio, quelle fattispecie nelle quali non vi è coincidenza tra bene appartenente al de cuius al momento dell'apertura della successione e bene oggetto dell'attribuzione al beneficiario. Tale ipotesi può accadere o perché avvenga, nei casi previsti dalla legge o per volontà del de cuius, l'alienazione di un bene caduto in successione o perché il bene oggetto dell'attribuzione non faccia parte del patrimonio del de cuius al tempo di apertura della successione. In particolare, accanto a una serie di ipotesi legislativamente previste, ve ne sono altre in cui l'attività dispositiva su un bene dell'eredità sia contemplata dal de cuius nel testamento, come ad esempio nel caso in cui il de cuius, proprietario di beni immobili, nomini un esecutore testamentario con l'incarico di vendere un bene immobile e di attribuire il ricavato ad uno o più beneficiari.	<u>CNN, studio n. 15-2020-T</u>
Deducibilità degli interessi passivi dei soggetti Ires: Assonime Pubblicata una circolare in cui gli esperti dell'Assonime hanno analizzato la nuova disciplina di deducibilità degli interessi passivi dei soggetti Ires dopo la revisione dell'art. 96 del Tuir, operata con il D.lgs. n. 142/2018, al fine di adeguarne il contenuto limiti alla deducibilità degli interessi passivi per alla Direttiva ATAD 1. Tra gli altri chiarimenti forniti dall'associazione, è stato affermato che - posto che non hanno causa finanziaria (1 dei 3 requisiti affinché gli interessi passivi rientrino nell'ambito di applicazione dell'art. 96, oltre alla qualificazione di interessi operata dai principi contabili e la conferma di tale qualificazione anche ai fini fiscali) - devono ritenersi estranei all'ambito di applicazione della nuova disciplina dell'art. 96 del Tuir gli interessi che non nascono da rapporti di finanziamento posti in essere volontariamente come: • gli interessi di mora (anche da ritardato versamento di imposte), che hanno funzione risarcitoria dell'inadempimento di una obbligazione pecuniaria; • i cd. interessi compensativi che servono a ristabilire l'equilibrio tra le parti quando una di esse venga a disporre in anticipo di una somma di denaro (es. versamento in eccesso di parte di un contribuente); • gli interessi di mora dovuti in caso di accertamento di maggiori imposte dovute dal contribuente, non trattandosi di un rapporto di finanziamento. Secondo l'Assonime, invece, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 96 gli interessi applicati quando il contribuente si avvalga della facoltà di pagare le imposte dovute in via dilazionata.	<i>Assonime, circolare n. 14/2020</i>